

Corte di Giustizia UE:

“Per il ritardo del volo aereo anche al datore di lavoro spetta il risarcimento”

Risarcimento del danno e ritardo del volo: il datore di lavoro del passeggero che abbia subito un ritardo a causa del volo deve essere risarcito dal vettore. Così ha deciso la Corte di Giustizia Europea, sezione III, nella decisione del 17 febbraio 2016, causa C-429/2014.

In tal senso occorre precisare che gli articoli 19, 21 e 22 della Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo devono interpretarsi nel senso che il vettore aereo che abbia concluso un contratto di trasporto internazionale, con un datore di lavoro, di persone trasportate in qualità di passeggeri deve essere ritenuto responsabile del danno derivante dal ritardo del volo effettuato dai dipendenti, in esecuzione del contratto ed attinente alle spese supplementari che siano state sostenute.

Nella menzionata Convenzione, che si applica al trasporto di persone, bagagli e merci, vengono stabiliti quelli che sono gli specifici doveri del vettore, ed in prima battuta quello di risarcire il passeggero per i danni subiti.

Nello specifico agli articoli 19 e 22 viene disciplinato l'indennizzo dovuto a causa del ritardo del volo, eccezion fatta per il caso che il vettore abbia adottato tutte le misure atte, in base all'ordinaria diligenza, per evitarlo o fosse impossibile adottarle.

Ancora da menzionare è l'articolo 29 della Convenzione ove viene sancito il diritto all'azione di risarcimento del danno contro il vettore, basata sul contratto, su un fatto illecito o su ogni altra causa nei limiti imposti dalla Convenzione, *“fatta salva la determinazione delle persone legittimate ad agire e dei loro rispettivi diritti”*.

L'azione non dà luogo ad alcuna riparazione a titolo punitivo, esemplare o comunque non risarcitorio.

Nel caso esaminato dalla decisione che si commenta la “questio” concerneva il fatto se il risarcimento potesse essere esteso anche al datore di lavoro del passeggero.

La risposta è positiva, in quanto le norme sanciscono un dovere di risarcimento del danno a causa del ritardo del volo, chiarendo le cause generatrici, ma non precisando in alcun modo la persona cui tale danno può essere causato.

Il riferimento da effettuare è alla nozione (generica) di utente che, non necessariamente, è sovrapponibile con la nozione di passeggero.

E' innegabile che il nesso di responsabilità sorge dal contratto di trasporto tra il vettore ed il passeggero o anche un terzo: nella fattispecie oggetto di commento il terzo è il datore di lavoro.

(fonte: Altalex)

dr. Lorenzo Amato

in collaborazione con **Studio Legale Avv. Bálint Halmos**